

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **208/1993** (ECLI:IT:COST:1993:208)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **24/03/1993**; Decisione del **21/04/1993**

Deposito del **29/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **05/05/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19255**

Atti decisi:

N. 208

ORDINANZA 21-29 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no da altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Salari Gaudenzio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Salari Gaudenzio e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere una rendita maggiore di quella riconosciuta in dipendenza di silicosi contratta in Belgio, il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con ordinanza del 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte il 24 settembre 1992), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), che fissa in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena il "periodo massimo di indennizzabilità";

che il giudice a quo ha rilevato che il suddetto limite temporale, previsto per i lavoratori italiani che abbiano contratto la malattia in Belgio, non è invece applicabile per l'indennizzabilità a favore dei lavoratori che tale malattia abbiano contratto in patria; il che determinerebbe una palese discriminazione - anche in considerazione dell'evoluzione subita dal sistema previdenziale per effetto della sentenza n. 54/1981 di questa Corte, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoga disposizione - oltretutto la violazione del diritto di emigrazione e di quello alla previdenza sociale;

che si è costituito in giudizio l'I.N.A.I.L., sostenendo la inammissibilità della questione in quanto irrilevante nel giudizio a quo, ove la norma impugnata non può trovare applicazione sia perché essa concerne la costituzione ex novo della rendita per silicosi e non, come nella specie, la revisione del beneficio già concesso, sia perché in ogni caso dove ritenersi implicitamente abrogata per effetto della sentenza di questa Corte n. 54/1981;

che si è costituita, altresì, la parte privata con argomentazioni a sostegno della fondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza n. 436 del 1992 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115, che è la norma ora denunciata; onde la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia - sez. lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.